



*Prefettura di Milano*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Milano, 31 maggio 2019

Prot. N° 12B.2/2017-011651 Div. Area I.O.SP

Al Comune di...  
**RHO**

Allegati..... 1 .....

Risposta al Foglio del .....

Div. .... Sez. .... N° .....

trasmissione via email

**Oggetto:** Milano, Stadio "G.Meazza", Ippodromo San Siro e Area Expo Experience. Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Si trasmette, per la notifica e l'esecuzione, copia del decreto pari numero e data con il quale si dispone il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, ai sensi dell'art. 2 TULPS, in occasione dei concerti musicali per la prossima stagione estiva.

IL VICE CAPO DI CABINETTO  
(scantini)

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFO
31 MAG. 2019
ORE .....
PROT. N° .....

FI/mm

\\msrvfstor001\attigab\01\12\1202\decreti per eventi\concerti\1651 stagione estiva 2019\trasm rho.doc

Prefettura Milano - UTG - Ufficio di Gabinetto - Prot. Uscita N.0114664 del 31/05/2019



*Il Prefetto della Provincia di Milano*

Prot. n.12B.2/2017-011651- Area I

Premesso che nella prossima stagione estiva, presso lo Stadio "G.Meazza", l'Ippodromo San Siro e l'Area Expo Experience, si svolgeranno concerti musicali per i quali è prevista una consistente partecipazione di pubblico;

Considerato che, con nota n. A4 Gab./175627/18 in data 30 maggio u.s., la locale Questura ha richiesto l'adozione di un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nonché di vendita e somministrazione di superalcolici, in occasione dello svolgimento degli eventi, in linea con quanto avvenuto gli scorsi anni;

**Ritenuto:**

- che la prevedibile affluenza di pubblico per i sopracitati eventi comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione e programmazione, sotto i profili dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza sociale si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici nelle zone della Città interessate dal predetto evento;

Tenuto conto dei dispositivi a valenza generale previsti dalle circolari del Capo della Polizia n. 555/OP/1/856/2017/2 e n. 555/OP/0001991/2017/1 datate rispettivamente 23 maggio e 7 giugno 2017, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica e delle ulteriori previsioni individuate a cura del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica nella seduta dell'8 giugno 2017 in relazione alla specificità del luogo;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 31 maggio u.s.;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

**DECRETA**

1- dalle ore 09,00 alle ore 03,00 del giorno seguente, dei giorni 1, 2, 6, 7, 11, 12, 19 e 28 giugno e dei giorni 4, 5, 12, 13 luglio 2019, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante, per la zona San Siro e dintorni delimitata come segue:

- Piazzale Lotto;
- Viale Caprilli;
- Piazzale dello Sport;
- Via Achille;
- Via Tesio;
- Via Harar;
- Piazza Axum;
- Via Piccolomini;
- Via Rembrandt;
- Via Diomede;



*Il Prefetto della Provincia di Milano*

· Via Ippodromo.

2. dalle ore 09,00 alle ore 03.00 del giorno seguente, dei giorni 14 e 25 giugno e dei giorni 2 e 17 luglio 2019, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante, per la zona di San Siro e dintorni, delimitata come segue:

- Piazzale Lotto;
- Viale Caprilli;
- Via Salmoiraghi
- Piazza S.M.Nascente
- Via Sant'Elia
- Via Diomede;
- Via Ippodromo
- Via Patroclo;
- Via Achille;
- Piazzale dello Sport.

3. dalle ore 09,00 alle ore 03,00 del giorno seguente, dei giorni 22 giugno e 30 e 31 agosto 2019, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante, per la zona Area Expo Experience e dintorni, delimitata come segue:

- Rho – Via Risorgimento
- Rho – Viale De Gasperi
- Rho – Piazza Costellazione
- Rho – Via Achille Grandi
- Rho – Piazzale di Porta Est
- Rho – Viale di Porta Est
- Rho – Viale delle Ferrovie
- Rho – Piazzale Porta Ovest
- Milano – Via Belgioioso
- Milano – Via Stephenson
- Milano – Piazza Roserio

4-Sono esclusi dal divieto i locali che svolgono servizio di ristorazione.

5-Il Sindaco di Milano è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto, mentre al Sindaco di Rho, per la parte di rispettiva competenza.

6-Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

7-Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30 ovvero 60 giorni dalla notifica.

Milano, 31 maggio 2019

Il Prefetto  
(Saccone)